

**DELIBERAZIONE 2 NOVEMBRE 2021**  
**475/2021/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL**  
**CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE**  
**CENTRALE DI MODUGNO, PER L'ANNO 2020**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1179<sup>a</sup> riunione del 2 novembre 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 3 luglio 2019, 290/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 290/2019/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2020, 529/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 529/2020/E/eel);
- la comunicazione di SORGENIA S.p.A. (di seguito anche: SORGENIA) del 18 giugno 2019, prot. Autorità 16294, del 19 giugno 2019 (di seguito: prima comunicazione Sorgenia);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 6 aprile 2021, prot. Autorità 15716, di pari data (di seguito: comunicazione Terna);

- la comunicazione di SORGENIA del 21 maggio 2021, prot. Autorità 22117, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Sorgenia).

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema;
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- con la prima comunicazione Sorgenia, SORGENIA si è impegnata, in caso di ammissione dell'impianto essenziale Centrale di Modugno al regime di reintegrazione per un lasso di tempo superiore al periodo dal 15 luglio al 31 dicembre 2019, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo annuale non superiore a quello indicato nella comunicazione medesima (di seguito: Impegno);
- con la deliberazione 290/2019/R/eel, l'Autorità ha ammesso al regime di reintegrazione dei costi l'impianto Centrale di Modugno per il periodo dal 15 luglio 2019 al 31 dicembre 2020, accogliendo l'Impegno proposto da SORGENIA relativamente a tale periodo.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- con la deliberazione 529/2020/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata dall'utente interessato, l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2020 per l'impianto Centrale di Modugno di SORGENIA;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;

- con la seconda comunicazione Sorgenia, l'omonimo utente ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo relativo all'impianto Centrale di Modugno, per l'anno 2020;
- rispetto all'impianto Centrale di Modugno, SORGENIA è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti, che includono l'acconto *ex* comma 65.30 già riconosciuto; peraltro, detto acconto ha ridotto soltanto parzialmente la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato, essendo relativo esclusivamente al primo semestre dell'anno 2020 ed essendo stato determinato con un approccio prudenziale;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione "costi fissi *benchmark*" si intende l'importo massimo – di cui alla prima comunicazione Sorgenia – al quale SORGENIA si è impegnata a limitare i costi fissi riconosciuti per l'impianto Centrale di Modugno nell'anno 2020;
- dall'istanza di reintegrazione per l'anno 2020 avanzata da SORGENIA non risulta alcuna decurtazione dei costi fissi per eccesso di indisponibilità e il fatto che l'indisponibilità dell'impianto Centrale di Modugno nell'anno 2020 sia risultata inferiore rispetto alla media del triennio precedente emerge dalla comunicazione Terna.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta SORGENIA, Terna riconosca a detta società un acconto del Corrispettivo (di seguito anche: Acconto), con riferimento all'impianto Centrale di Modugno, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, di cui alla comunicazione Terna, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute dall'utente del dispacciamento interessato nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell'elaborazione dei dati sulle indisponibilità;
- per le finalità esplicitate al precedente alinea, determinare l'Acconto, per l'impianto Centrale di Modugno di SORGENIA, come pari al 70% della differenza tra:
  - il minore valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2020 e l'importo dei costi fissi *benchmark*;
  - il margine di contribuzione risultante dall'istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per l'anno 2020, iscrivendo tra i ricavi l'acconto, di cui al comma 65.30, riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 529/2020/R/eel

## **DELIBERA**

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a SORGENIA S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Centrale di Modugno, un acconto del Corrispettivo per l'anno 2020, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 30 novembre 2021;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e SORGENIA S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

2 novembre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*